

REVISORE DEI CONTI

COMUNE DI PISOgne

Provincia di Brescia

Verbale n. 18 del 11 novembre 2024

PARERE

SUL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO

ANNO 2024

(CCNL FUNZIONI LOCALI 16 novembre 2021)

Il sottoscritto Dott. Gian Mario Corioni, Revisore dei Conti del Comune di Pisogne (BS),

Vista l'allegata ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico del personale dipendente del Comune di Pisogne 2024 sottoscritta in data 05 novembre 2024 trasmessa in data 08/11/2024 unitamente alla Relazione illustrativa e alla Relazione tecnico finanziaria sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Pisogne 2024 sottoscritto il 05 novembre 2024"

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina le funzioni dell'organo di revisione;

Richiamati:

- l'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo";
- l'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 recante la seguente disciplina: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa

deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- la circolare 19 luglio 2012 n. 25 del MEF, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico- finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contratti sottoposti a certificazione da parte dell'Organo di revisione interno ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche i contratti decentrati integrativi normativi.

Visto che con la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 27/11/2023 è stato approvato il D.U.P. 2024/2026;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 22/12/2023 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 10/01/2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024-2026;

Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 09/02/2024 è stato approvato il PIAO 2024/2026;

Vista la determinazione n. 31 del 18/09/2024 del Responsabile dei servizi finanziari avente per oggetto: "Costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2024".

Premesso:

- ✓ che l'articolo 40, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- ✓ che l'articolo 40bis comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, prevede che il Revisore dei Conti effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 8, comma 7 del CCNL 16 novembre 2023 e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;
- ✓ che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- ✓ che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;

CERTIFICA

- la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato del personale dipendente del Comune di Pisogne 2024 sottoscritto in data 05 novembre 2024;
- compatibile la spesa contrattuale con i vincoli di bilancio in quanto non ne altera gli equilibri, nonché conforme con le disposizioni in materia di contenimento

della spesa di personale per il Comune di Pisogne

- che la relazione illustrativa richiamata in premessa risulta comprensibile e verificabile in ogni modulo;
- che il contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del Comune di Pisogne 2024 non produce incrementi del fondo della contrattazione integrativa, né oneri non compatibili con i vincoli di bilancio.

Pisogne, lì 11 novembre 2024

Il Revisore dei Conti
Dott. Gian Mario Corioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs.82/2005,smi e rispettive norme